

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3110/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare 1
- Regolamento (CEE) n. 3111/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 4
- Regolamento (CEE) n. 3112/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare 12
- Regolamento (CEE) n. 3113/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 17
- Regolamento (CEE) n. 3114/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 19
- ★ Regolamento (CEE) n. 3115/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d'ordine 40.0090) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio 21
- ★ Regolamento (CEE) n. 3116/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di filati sintetici, sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio 22
- ★ Regolamento (CEE) n. 3117/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100) originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio 23

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3118/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia	24
Regolamento (CEE) n. 3119/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3088/88 che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 settembre 1988	26
Regolamento (CEE) n. 3120/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	28
Regolamento (CEE) n. 3121/88 della Commissione, del 10 ottobre 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	29

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2670/88 della Commissione, del 29 agosto 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di settembre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali (GU n. L 239 del 30. 8. 1988)	33
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3016/88 della Commissione, del 30 settembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di ottobre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali (GU n. L 271 dell'1. 10. 1988)	33
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3070/88 della Commissione, del 5 ottobre 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2944/88, (CEE) n. 2952/88 e (CEE) n. 3049/88 relativi a diverse consegne di cereali e di riso ai sensi dell'aiuto alimentare (GU n. L 274 del 6.10.1988)	33

I

-(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3110/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 1988****relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 54 722 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. Azioni n. (1): 955/88 e 1 053/88.
2. Programma : 1988.
3. Beneficiario : PAM-World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Rappresentante del beneficiario (2) : vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Pakistan.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1). Caratteristiche specifiche : tenore di proteine : minimo 11 %.
8. Quantitativo globale : 54 722 t.
9. Numero dei lotti : 2 (I : 49 722 t ; II : 5 000 t).
10. Condizionamento :
 - I : alla rinfusa e 1 044 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg e 600 aghi e il filo necessario ;
 - II : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II.B.1.a) (4) ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza :
 - I : « ACTION No 1 053/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KARACHI »
 - II : « ACTION No 955/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KARACHI »
11. Modo di mobilitazione : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco (5) (6).
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : Karachi.
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 1° al 30 novembre 1988.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 25 ottobre 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 8 novembre 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 novembre al 15 dicembre 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (7) :

Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8) :

Restituzione applicabile il 10 settembre 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 2670/88 (GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 7).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁷) L'imbarco è previsto su due navi con un pescaggio di 32 piedi.
- (⁸) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3111/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 879,8 t di zucchero bianco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero e le particolarità del settore, è opportuno preve-

dere la fornitura di zucchero C prodotto al di fuori delle quote di produzione, a norma delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽⁶⁾; che conformemente a tale normativa, le esportazioni di zucchero C non possono dar luogo alla concessione di restituzioni o di importi compensativi monetari o alla riscossione di prelievi all'esportazione o di importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di zucchero C da fornire ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 24.

ALLEGATO I

PARTITE A—B—C—D

1. **Azioni n.:** da 874/88 a 877/88 (1) — Decisione della Commissione dell'8 giugno 1988.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, Austria, (telex 135310 UNRWA A).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
 - A: Beirut Port:
UNRWA Field Supply and Transport Officer, Lebanon, PO Box 947, Beirut — Lebanon;
 - B: Lattakia Port:
UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus — SAR;
 - C: Aqaba Port:
UNRWA Field Supply and Transport Officer, Jordan, PO Box 484, Amman — Jordan;
 - D: Ashdod Port:
UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem — Israel.
5. **Luogo o paese di destinazione:**
 - A: Libano,
 - B: Siria,
 - C: Giordania,
 - D: Israele.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (10):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 1 611,8 t.
9. **Numero di lotti:** 4 (A: 365 t; B: 160 t; C: 509 t; D: 577,8 t).
10. **Condizionamento e marcatura (7):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto. (in contenitori di 20 piedi «FLC/LCL shipper's count-load and stowage») (8).
Da indicare sui sacchi (marchatura con lettere dell' altezza minima di 5 cm):
 - A. «ACTION No 874/88 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / BEIRUT»
 - B. «ACTION No 875/88 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / LATTAKIA»
 - C. «ACTION No 876/88 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / AQABA»
 - D. «ACTION No 877/88 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (7):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A — Beirut; B — Lattakia; C — Aqaba; D — Ashdod (12).
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 10 al 25 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 25 dicembre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.

20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte :** 25 ottobre 1988, ore 12.
 21. **In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 8 novembre 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio
porto d'imbarco : dal 15 al 30 novembre 1988.
 - c) data limite per la fornitura : 30 dicembre 1988.
 22. **Importo della garanzia di gara ^(*) :** 15 ECU/t.
 23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
 24. **Indirizzo a cui inviare le offerte :**

Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
 25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario ^(*) :** —
-

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 780/88 — Decisione della Commissione del 19 maggio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario (1):** Ligue des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, Service logistique — BP 372 — CH-1211 Genève 19 — Tel. 34 55 80; telex 22555 LRCS CH.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Croissant Rouge algérien, 15 bis, Bd. Mohamed V — Alger — Tel. 264 57 27/28, telex HILAL 67356 DZ.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Algeria.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 200 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza) (in contenitori di 20 piedi « FLC/LCL shipper's count-load and stowage ») (5):
• ACTION N° 780/88 / (una mezzaluna rossa con le punte orientate verso la destra) / SUCRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / ALGER •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (6):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Algeri.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 10 al 25 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 27 dicembre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 25 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 30 novembre 1988.
 - c) data limite per la fornitura: 5 gennaio 1989.
22. **Importo della garanzia di gara (7):** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8):** —

ALLEGATO III

1. **Azione n. (1):** 676/88 — Decisione della Commissione del 19 maggio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario (11):** League of Red Cross & Red Crescent Societies, Logistics Service, PO Box 372, CH-1211 Geneva 19 (Tel. 34 55 80; Telex 22555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Mr. D. Pewitt, Head of Delegation, c/o The Sudanese Red Crescent, PO Box 235, Khartoum. Tel. 72011 — 72877. Telex 23006 LRCS SD).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 50 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto. Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm) (in contenitori di 20 piedi «FLC/LCL shipper's count-load and stowage») (5):
• ACTION N° 676/88 / (una mezzaluna rossa con le punte orientate verso la destra) / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / PORT SUDAN •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (7):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Port Sudan.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 10 al 25 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 5 gennaio 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 25 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 30 novembre 1988.
 - c) data limite per la fornitura: 10 gennaio 1988.
22. **Importo della garanzia di gara (9):** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** —

ALLEGATO IV

1. **Azione n. (1):** 675/88 — Decisione della Commissione del 19 maggio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario (1):** Ligue des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, Service logistique — BP 372 — CH-1211 Genève 19 — Tel. 34 55 80; telex 22555 LRCS CH.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Délégation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, BP, Gao-Ville, Mali.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mali.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 18 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.
Iscrizione sui sacchi: una croce rossa di 10 cm × 10 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza);
In contenitori di 20 piedi «FLC/LCL shipper's count-load and stowage» (5):
«ACTION N° 675/88 / SUCRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / GAO-VILLE».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (7):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
12. **Stadio di fornitura:** franco destino (entrepôts Croix-Rouge de Gao-Ville).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** entrepôts Croix-Rouge de Gao-Ville.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 10 al 25 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 25 gennaio 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 25 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 30 novembre 1988.
 - c) data limite per la fornitura: 30 gennaio 1989.
22. **Importo della garanzia di gara (6):** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** —

ALLEGATO V

1. **Azione n. (1):** 932/88 — Decisione della Commissione del 9 giugno 1988.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** ENACOMO, avenida Samora Machel n° 285, 10 Andar, caixa postal 698, Maputo, Moçambique (tel. 30 171/5; telex 6-387 of 6-350)
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** ENACOMO, avenida Samora Machel n° 285, 10 Andar, caixa postal 698, Maputo, Moçambique (tel. 30 171/5; telex 6-387 of 6-350)
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4) (5):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto. Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm).
• ACÇÃO Nº 932/88 / AÇÚCAR / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (7):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Maputo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 10 al 25 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 25 dicembre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 25 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 25 novembre 1988.
 - c) data limite per la fornitura: 25 dicembre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara (8):** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** —

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
Allegati I, II, III, IV : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
Allegato V : FSC DA CAMARA (Telex 6-146 CCE MO ; Tel. Maputo 744092/3/4).
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.
L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante, al momento della consegna, i seguenti documenti :
— certificato d'origine,
— certificato fitosanitario.
- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981 (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).
- (7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.
- (8) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione :
— per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico : THC (terminal handling charges a loro equivalente), spese di scarico delle merci dai containers, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute ai ritardi nella liberazione o nel rinvio dei containers ;
— per le condizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai containers.
- (9) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telex (n. 135310, UNRWA A) alla divisione Forniture, UNRWA di Vienna il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco.
- (10) Certificati e documenti richiesti per ogni spedizione :
— certificato di assicurazione (1 originale + 2 copie),
— certificato sanitario (1 originale + 2 copie),
— certificato di ispezione della quantità, qualità e del condizionamento (1 originale + 2 copie),
— un certificato dell'assenza di contaminazione radioattiva.
- (11) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (12) Ashdod : La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette ; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3112/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 749 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. Azioni n. (1): 546/88 a 558/88, 604/88 a 608/88 e 924/88 a 925/88.
2. Programma: 1988.
3. Beneficiario: Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. Luogo o paese di destinazione: Haiti, Libano, Colombia, Perù, Ruanda, Uganda, Costa d'Avorio, Tanzania, Malawi, Ecuador, Repubblica Centrafricana, Madagascar.
6. Prodotto da mobilitare: fiocchi d'avena.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3):
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 9).
8. Quantitativo globale: 2 125 t (3 663 t di cereali).
9. Numero dei lotti: 8.
A: 108 t (2 parti: I-36 t; II-72 t)
B: 100 t
C: 100 t
D: 100 t
E: 96 t (3 parti: I-36 t, II-12 t, III-48 t)
F: 108 t (4 parti: I-12 t, II-12 t, III-12 t, IV-72 t)
G: 108 t (3 parti: I-12 t, II-84 t, III-12 t)
H: 1 405 t (5 parti: I-150 t, II-60 t, III-420 t, IV-475 t, V-300 t)
10. Condizionamento e marcatura (4): vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 3):
(in contenitori di 20 piedi «FCL/LCL shipper's count-load stowage» (5).
iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
— A: I: «ACCIÓN N° 456/88 / COPOS DE AVENA / PERÚ DKW / 82327 / LIMA VÍA CALLAO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA»
II: «ACTION N° 547/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / CARITAS BELGICA / 80234 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
— B: «ACTION N° 548/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / PROTOS / 81504 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
— C: «ACTION N° 924/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / PROTOS / 81504A / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
— D: «ACTION N° 925/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / PROTOS / 81504B / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
— E: I: «ACTION N° 549/88 / ROLLED OATS / LEBANON / WCC / 80720 / BEIRUT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION»
II: «ACTION N° 550/88 / FLOCONS D'AVOINE / CÔTE-D'IVOIRE / AATM / 81708 / ABIDJAN / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
III: «ACTION N° 551/88 / FLOCONS D'AVOINE / RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / AATM / 81707 / BANQUI VIA DOUALA / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
— F: I: «ACTION N° 552/88 / FLOCONS D'AVOINE / MADAGASCAR / AATM / 81709 / FIANARANTSOA VIA TOMASINA / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
II: «ACTION N° 553/88 / FLOCONS D'AVOINE / MADAGASCAR / AATM / 81710 / TOAMASINA / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
III: «ACTION N° 554/88 / FLOCONS D'AVOINE / MADAGASCAR / AATM / 81711 / TOLLARY / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
IV: «ACTION N° 555/88 / FLOCONS D'AVOINE / RWANDA / CARITAS BELGICA / 80235 / KIGALI VIA MOMBASA / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»

- G: I: «ACTION No 556/88 / ROLLED OATS / UGANDA / DKW / 82329 / SOROTI VIA MOMBASA / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION»
 II: «ACTION No 557/88 / ROLLED OATS / MALAWI / CARITAS ITALIANA / 88608 / LILONGWE VIA DAR ES SALAAM / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION»
 III: «ACTION No 558/88 / ROLLED OATS / TANZANIA / DKW / 82328 / KIGOMA VIA DAR ES SALAAM / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION»
- H: I: «ACCIÓN N° 604/88 / COPOS DE AVENA / COLOMBIA / CARITAS NEERLANDICA / 80318 / BOGOTÁ VÍA SANTA MARÍA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA»
 II: «ACCIÓN N° 605/88 / COPOS DE AVENA / ECUADOR / CARITAS NEERLANDICA / 80320 / GUAYAQUIL / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA»
 III: «ACCIÓN N° 606/88 / COPOS DE AVENA / PERÚ / CARITAS NEERLANDICA / 80323 / AYACUCHO VÍA CALLAO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA»
 IV: «ACTION N° 607/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / CARITAS NEERLANDICA / 80321 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
 V: «ACTION N° 608/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / PROTOS / 81505 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE»
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
 12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
 13. **Porto d'imbarco:** —
 14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
 15. **Porto di sbarco:** —
 16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
 17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** A, B, C, D, E, F e G: dal 1° al 15 dicembre 1988. — H: dal 1° al 15 gennaio.
 18. **Data limite per la fornitura:** —
 19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
 20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 25 ottobre 1988 ore 12.
 21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8 novembre 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: A, B, C, D, E, F e G: dal 15 al 30 dicembre 1988. — H: dal 15 al 30 gennaio 1989.
 - c) data limite per la fornitura: —
 22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
 23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
 24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (°):**

Bureau de l'aide alimentaire,
 À l'attention de Monsieur N. Arend,
 Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
 Rue de la Loi 200,
 B-1049 Bruxelles,
 Telex AGREC 22037 B.
 25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (°):**

Restituzione applicabile il 10 settembre 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 2670/88 della Commissione (GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 7).

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 250/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Rhijngeestersstratweg 40, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Nicaragua.
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 9).
8. **Quantitativo globale:** 50 t (86 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 3).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACCIÓN N° 250/88 / COPOS DE AVENA / NICARAGUA / CEBEMO / 89002 / CORINTO / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 1° al 5 dicembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 25 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 30 dicembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
200, rue de la Loi,
B-1049 Bruxelles,
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
restituzione applicabile il 10 settembre 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 2670/88 della Commissione (GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 7).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
 - certificato di origine.
- Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:
- M. de Keyser and Schütz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
NL-3000 Rotterdam.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁷) La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87, comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco:
- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).
- Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13 all'aggiudicatario incombono le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC (spese di movimentazione al terminale);
- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL, nessuna spesa; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3113/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 ottobre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,00	114,40
0712 90 19	0,00	114,40
1001 10 10	26,28	171,35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	26,28	171,35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	121,09
1001 90 99	0,00	121,09
1002 00 00	31,08	106,12 ⁽⁴⁾
1003 00 10	24,80	113,40
1003 00 90	24,80	113,40
1004 00 10	81,09	45,51
1004 00 90	81,09	45,51
1005 10 90	0,00	114,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	0,00	114,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	19,45	127,67 ⁽⁴⁾
1008 10 00	24,80	29,59
1008 20 00	24,80	91,70 ⁽⁴⁾
1008 30 00	24,80	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	24,80	0,00
1101 00 00	6,16	183,03
1102 10 00	57,02	162,08
1103 11 10	53,93	278,78
1103 11 90	7,20	197,13

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3114/88 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 ottobre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	1,48	1,48	0
0712 90 19	0	1,48	1,48	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	1,21
1004 00 90	0	0	0	1,21
1005 10 90	0	1,48	1,48	0
1005 90 00	0	1,48	1,48	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3115/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d'ordine 40.0090) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio ⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d'ordine 40.0090) il massimale è fissato a 464 t; che, alla data del 30 settembre 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 ottobre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3116/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di filati sintetici, sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di filati sintetici, e sacchi e sacchetti da imballaggio della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330) il massimale è fissato a 124 t; che, alla data del 30 settembre 1988, le importazioni di suddetti prodotti nella Comunità originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 ottobre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0330	33 (tonnellate)	5407 20 11	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
		6305 31 91	
		6305 31 99	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100) originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100) il massimale è fissato a 770 000 paia; che alla data del 4 ottobre 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 ottobre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dello Sri Lanka:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0100	10 (1 000 paia)	6111 10 10	Guanti a maglia
		6111 20 10	
		6111 30 10	
		ex 6111 90 00	
		6116 10 10	
		6116 10 90	
		6116 91 00	
		6116 92 00	
		6116 93 00	
		6116 99 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8 e l'articolo 3 bis, paragrafo 6,considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/88⁽⁴⁾ è stato di applicazione solo per la campagna 1985/1986; che per fini di chiarezza della normativa è opportuno abrogare detto paragrafo;

considerando che occorre precisare il funzionamento del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85 e di modificare di conseguenza l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2329/85;

considerando che occorre altresì precisare che cosa si intende per giorno di presentazione della domanda d'integrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2218/88⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione è modificato come segue:

1. All'articolo 9, il testo del paragrafo 3 è soppresso.
2. Il testo dell'articolo 10 bis è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 10 bis

1. Anteriormente alla fine del secondo mese di ogni campagna di commercializzazione e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, la Commissione fissa,

in base ai dati forniti dagli Stati membri o altrimenti ottenuti, per i semi di soia:

- la produzione stimata di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85 per la campagna di commercializzazione in corso,
- la produzione effettiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85 per la campagna di commercializzazione precedente,

e in conformità del paragrafo 2:

- l'eventuale adeguamento applicabile all'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione considerata.

2. L'adeguamento dell'importo dell'integrazione di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85 per una data campagna di commercializzazione è costituito dalla somma algebrica dei seguenti importi:

- la riduzione relativa alla campagna considerata, calcolata in base alla produzione stimata a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento citato e all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85,

e

- il riporto della riduzione relativa alla campagna precedente, positivo o negativo, risultante dalla differenza tra, da un lato, la riduzione che sarebbe risultata se nel calcolo si fosse tenuto conto della produzione effettiva anziché della produzione stimata e, d'altro lato, la riduzione calcolata in base alla produzione stimata.

3. Gli importi delle integrazioni fissati in via provvisoria per una data campagna di commercializzazione prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del rispettivo adeguamento sono successivamente adeguati dalla Commissione.

4. Anteriormente al 15 ottobre gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi:

- alle superfici e alle produzioni raccolte nel corso della campagna di commercializzazione precedente,
- alle superfici e alle produzioni di cui si prevede il raccolto nella campagna di commercializzazione in corso.

(⁷) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. ».

3. È inserito il seguente articolo 11 bis:

« Articolo 11 bis

1. Per giorno di presentazione della domanda d'integrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 s'intende:

(¹) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
 (²) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
 (³) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.
 (⁴) GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 19.
 (⁵) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
 (⁶) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 12.

- a) il giorno di presentazione della domanda se la domanda è presentata presso l'organismo competente entro le ore 16;
 - b) il giorno del ricevimento della domanda inviata per lettera, telex o telecopione all'organismo competente, purché essa sia ricevuta entro le ore 16;
 - c) il giorno del ricevimento della domanda inviata a mezzo telegramma all'organismo competente, purché il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico emittente entro le ore 16 e sia pervenuto all'organismo competente entro le 17.30.
2. Le domande di integrazione pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente

oppure nel corso di un giorno lavorativo ma dopo le ore di cui al paragrafo 1 si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo.

3. Le ore limite previste dal presente regolamento corrispondono all'ora locale del Belgio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3119/88 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1988****che rettifica il regolamento (CEE) n. 3088/88 che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 settembre 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3088/88 della Commissione, del 6 ottobre 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 settembre 1988⁽⁴⁾;

considerando che da una verifica è risultato che vi è un errore nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3088/88 della Commissione; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3088/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 all'11 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 7. 10. 1988, pag. 22.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana del 5 al 11 settembre 1988

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	17,72894
0201 10 90	17,72894
0201 20 11	17,72894
0201 20 19	17,72894
0201 20 31	14,18315
0201 20 39	14,18315
0201 20 51	21,27473
0201 20 59	21,27473
0201 20 90	14,18315
0201 30	24,28865
0202 10 00	17,72894
0202 20 10	17,72894
0202 20 30	14,18315
0202 20 50	21,27473
0202 20 90	14,18315
0202 30 10	24,28865
0202 30 50	24,28865
0202 30 90	24,28865
0206 10 95	24,28865
0206 29 91	24,28865
0210 20 10	14,18315
0210 20 90	20,21099
0210 90 41	20,21099
1602 50 10 (1)	20,21099
1602 50 10 (2)	14,18315

(1) Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

(2) Altri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3120/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2911/88 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3044/88⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione per i limoni freschi originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1,

primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/71 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁸⁾, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2911/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 262 del 22. 9. 1988, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 106.⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3121/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3025/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3073/88 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3025/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 9. 9. 1988, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 62.

⁽⁸⁾ GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	18,819	18,409	18,727	18,866	17,797	18,115
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	44,83	43,87	44,62	45,00	42,50	43,52
— Paesi Bassi (Fl)	50,00	48,92	49,76	50,13	47,31	48,39
— UEBL (FB/Flux)	900,21	880,34	895,62	910,98	859,36	874,72
— Francia (FF)	133,30	129,96	132,34	137,58	129,10	131,52
— Danimarca (Dkr)	161,32	157,60	160,39	164,99	155,42	158,23
— Irlanda (£ Irl)	14,810	14,439	14,703	15,301	14,358	14,626
— Regno Unito (£)	10,772	10,445	10,644	11,429	10,619	10,714
— Italia (Lit)	27 538	26 790	27 219	28 772	26 885	27 121
— Grecia (Dra)	2 022,90	1 916,52	1 926,10	1 912,00	1 692,50	1 641,84
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	89,44	89,44	89,44	89,44	89,44	89,44
— in un altro Stato membro (Pta)	2 796,73	2 733,71	2 775,23	2 785,05	2 619,31	2 629,95
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 114,37	4 034,17	4 073,13	4 077,24	3 868,30	3 863,53

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	21,319	20,909	21,227	21,366	20,297	20,615
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	50,73	49,78	50,53	50,90	48,40	49,42
— Paesi Bassi (Fl)	56,61	55,53	56,38	56,75	53,93	55,01
— UEEL (FB/Flux)	1 020,37	1 000,50	1 015,79	1 031,70	980,08	995,43
— Francia (FF)	151,99	148,65	151,03	156,54	148,06	150,48
— Danimarca (Dkr)	183,21	179,49	182,27	187,09	177,52	180,33
— Irlanda (£ Irl)	16,889	16,517	16,781	17,411	16,467	16,735
— Regno Unito (£)	12,413	12,085	12,284	13,116	12,306	12,402
— Italia (Lit)	31 530	30 782	31 212	32 860	30 972	31 209
— Grecia (Dra)	2 394,89	2 288,52	2 298,10	2 283,99	2 064,50	2 013,84
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	474,98	474,98	474,98	474,98	474,98	474,98
— in un altro Stato membro (Pta)	3 182,27	3 119,25	3 160,76	3 170,59	3 004,84	3 015,48
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02
— in un altro Stato membro (Esc)	4 584,38	4 504,19	4 543,15	4 547,25	4 338,32	4 333,54

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	20,888	21,186	21,483	21,701	21,418
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	49,77	50,47	51,17	51,74	51,08
— Paesi Bassi (Fl)	55,50	56,29	57,07	57,65	56,91
— UEBL (FB/Flux)	999,05	1 013,35	1 027,61	1 047,87	1 034,21
— Francia (FF)	147,73	149,93	152,12	158,50	156,18
— Danimarca (Dkr)	178,95	181,55	184,13	189,86	187,30
— Irlanda (£ Irl)	16,413	16,657	16,901	17,628	17,369
— Regno Unito (£)	11,908	12,097	12,275	13,204	12,971
— Italia (Lit)	30 488	30 954	31 331	33 188	32 659
— Grecia (Dra)	2 221,55	2 244,46	2 243,58	2 239,15	2 168,24
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	797,28	797,28	797,28	797,28	797,28
— in un altro Stato membro (Pta)	3 147,43	3 193,41	3 230,91	3 251,70	3 207,63
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 199,71	6 256,60	6 290,66	6 308,59	6 249,89
— in un altro Stato membro (Esc)	6 020,27	6 075,51	6 108,58	6 125,99	6 068,99
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 096,19	3 139,97	3 177,47	3 197,60	3 153,53
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 020,27	6 075,51	6 108,58	6 125,99	6 068,99

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0298070.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
DM	2,074940	2,070840	2,066790	2,062830	2,062830	2,052240
Fl	2,339220	2,335620	2,332210	2,328390	2,328390	2,317820
FB/Flux	43,483500	43,476700	43,471700	43,456800	43,456800	43,452299
FF	7,063480	7,066170	7,068690	7,071780	7,071780	7,084020
Dkr	7,961780	7,962680	7,965110	7,968570	7,968570	7,986710
£Irl	0,774044	0,773801	0,773329	0,773214	0,773214	0,772901
£	0,655742	0,657731	0,659496	0,661268	0,661268	0,666543
Lit	1 545,94	1 551,45	1 557,39	1 563,88	1 563,88	1 576,09
Dra	168,33600	170,09700	172,19300	173,69200	173,69200	178,74500
Esc	171,02900	171,90500	172,84700	173,79700	173,79700	176,50600
Pta	137,24400	137,71700	138,25800	138,75900	138,75900	140,31300

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2670/88 della Commissione, del 29 agosto 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di settembre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 239 del 30 agosto 1988)

A pagina 8 inserire la nota in calce complementare seguente :

« Per i prodotti dei codici NC 1006 20 90, 1006 30 19 e 1006 30 99, gli importi indicati sono applicabili al riso a grani medi e al riso a grani lunghi definiti nell'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (modificato con il regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987) ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3016/88 della Commissione, del 30 settembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di ottobre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 271 del 1° ottobre 1988)

A pagina 46 inserire la nota in calce complementare seguente :

« Per i prodotti dei codici NC 1006 20 90, 1006 30 19 e 1006 30 99, gli importi indicati sono applicabili al riso a grani medi e al riso a grani lunghi definiti nell'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (modificato con il regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987) ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3070/88 della Commissione, del 5 ottobre 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2944/88, (CEE) n. 2952/88 e (CEE) n. 3049/88 relativi a diverse consegne di cereali e di riso ai sensi dell'aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 274 del 6 ottobre 1988)

Pagina 23, articolo 1, paragrafo 1, in fine :

anziché: «... tenore proteico massimo = 11 % »,

leggi: «... «tenore proteico minimo = 11 % ».
